

Secondo il Consiglio di stato è irrilevante che l'omissione non alteri il corso dell'appalto

Stretta sui requisiti di moralità

Fuori dalla gara pubblica il partecipante che dice il falso

DI ANTONIO CICCIA
E ALESSIO UBALDI

Il partecipante di una gara pubblica chiamato a dichiarare i propri requisiti di moralità professionale deve essere immediatamente escluso se nella dichiarazione omette informazioni o dice il falso. Inoltre, non si può addurre a propria scusa il fatto che il falso sia innocuo, cioè non sia tale da alterare il corso della gara.

Lo ha stabilito la sentenza n. 1471 del 16 marzo 2012, emessa dalla sezione terza del Consiglio di stato.

Nel caso concreto una società è stata esclusa da una gara indetta da una Asl piemontese per l'affidamento dei servizi di pulizia ed accessori. Secondo l'amministrazione, infatti, la gareggiante avrebbe omesso alcune informazioni previste dall'art. 38 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006), motivo per il quale la gara, per la candidata, è finita prima del tempo.

L'esclusa ha quindi deciso di rivolgersi al Tribunale amministrativo per la regione Piemonte, il quale, tuttavia, alla luce delle indicazioni mancanti nella domanda di partecipazione alla gara, ha confermato la decisione assunta dalla Asl.

Sulla vicenda si è pronunciato anche il Consiglio di stato. La società si è rivolta a Palazzo Spada affermando l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto che i dati man-

canti nella domanda di partecipazione non avrebbero inciso sull'andamento della gara, data la loro irrilevanza. In parole semplici, la ricorrente sostiene che si sarebbe trattato di un «falso innocuo», una terminologia questa ben conosciuta in ambito penalistico.

I giudici romani non hanno condiviso la tesi avanzata dalla società, dimostrando di aderire alla diversa tesi per la quale nell'ambito delle procedure a evidenza pubblica il «falso innocuo» non può trovare applicazione. Nella sentenza viene sottolineato come il falso possa dirsi tale solo qualora non sia in grado di incidere, neppure minimamente, sugli interessi tutelati dall'ordinamento. Ciò non può accadere nelle procedure ad evidenza pubblica, dove la completezza delle dichiarazioni rappresenta, già per sé medesima, un «valore da perseguire». Conseguentemente l'amministrazione, al fine di evitare inutili perdite di tempo, deve poter scegliere immediatamente se un soggetto può partecipare

alla gara oppure no.

L'effetto della sentenza è quello di rendere più facile l'esclusione dei partecipanti alle gare indette dalle stazioni appaltanti. L'automatismo dell'esclusione è giustificato dall'importanza dei requisiti di moralità professionale, il cui ruolo è quello di far emergere aspetti negativi della vita professionale dei gareggianti.

— © Riproduzione riservata ■

